

Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

SINTESI (in grassetto sono evidenziate le modifiche rispetto al testo trasmesso in Parlamento a fine agosto)

Articolo 1 (Finalità)

Il **comma 1** prevede che il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. Restano ferme le disposizioni **urbanistiche e la normativa tecnica** del TU in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) ai **sol**i fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione **delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti**. Per degli interventi **di cui primo periodo resta fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del TU in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001)**.

Il **comma 2** stabilisce che il decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina **dell'UE**, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 3** prevede che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni contenute nel provvedimento entro **180** giorni dalla sua entrata in vigore. **Nelle more dell'adeguamento, si applica la disciplina previgente**. In caso di mancato rispetto del termine si applicano le norme contenute nel decreto. **In sede di adeguamento le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi contenuti negli allegati A e B (interventi in attività libera, di nuova realizzazione e su impianti esistenti e interventi in regime di PAS, di nuova costruzione e su impianti esistenti), che costituiscono parte integrante del decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.**

Il **comma 4** fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Articolo 2 (Principi generali)

Il **comma 1** stabilisce che la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.

Il **comma 2** considera gli interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. **Questi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del Dlgs n. 199 del 2021 (RED II), inserito dall'articolo 5 del DL n. 63 del 2024 (DL Agricoltura) in materia di limitazione dell'uso di suolo agricolo. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.**

Il **comma 3** stabilisce che i regimi amministrativi previsti dal decreto si informano ai principi di celerità, **omogeneità della disciplina** procedimentale sull'intero territorio nazionale, ai principi di non aggravamento degli oneri e ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento **e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio**. Gli stessi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

Il **comma 4** stabilisce che per assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso degli stessi soggetti.

Articolo 3 (Interesse pubblico prevalente)

Il **comma 1** stabilisce che in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e **salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, gli interventi sono considerati di interesse pubblico prevalente.

Il **comma 2** rinvia a uno o più DPCM, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa in Conferenza unificata, l'individuazione dei casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel PNIEC.

Il **comma 3** fa salva l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs n. 199 del 2021 (RED II) *(in attuazione dell'articolo 20 è stato adottato il [DM MASE 21 giugno 2024](#) – DM AREE IDONEE - che stabilisce, tra l'altro, principi e criteri omogenei per l'individuazione, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, secondo l'approccio del "burden sharing", che implica la condivisione degli oneri relativi al perseguimento di tali obiettivi da parte di ciascuna regione. Il decreto è stato pubblicato nella GU n. 153 del 2 luglio 2024).*

Articolo 4 (Definizioni)

Reca le definizioni di:

a) realizzazione degli interventi: costruzione ed esercizio dell'impianto singolarmente inteso sia esso di produzione di energia da fonte rinnovabile o di accumulo e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Rientrano, non solo i casi di realizzazione di nuovi impianti, ma anche i casi di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti;

b) avvio della realizzazione degli interventi: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;

c) soggetto proponente: soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;

d) amministrazione procedente: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata (articolo 8), il MASE o la regione territorialmente competente o la provincia delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica (articolo 9);

e) piattaforma SUER: Sportello unico delle energie rinnovabili;

f) impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile

Articolo 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici))

Il **comma 1** pone in capo ai gestori di rete il compito di rendere disponibili i modelli unici semplificati previsti all'articolo 7, comma 10, alla piattaforma SUER in modalità telematica, entro 5 giorni dalla presentazione **degli stessi modelli da parte del soggetto proponente**.

Il **comma 2** stabilisce che, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi elencati negli allegati B e C, **che sostituiscono parte integrante del decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente**.

Articolo 6 (Regimi amministrativi)

Il **comma 1** individua i regimi amministrativi per la realizzazione degli interventi:

a) attività libera;

b) procedura abilitativa semplificata;

c) autorizzazione unica.

Il **comma 2** precisa che gli allegati A, B e C individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo i diversi regimi.

Il comma 3 stabilisce che ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la stessa area, ovvero presentata dallo stesso soggetto identificabile come unico centro di interessi.

Articolo 7 (Attività libera)

Il comma 1 stabilisce che gli interventi elencati nell'allegato A (attività libera) possono essere realizzati senza l'obbligo di ottenere permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso e il proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, ferma restando la presentazione del modello unico previsto dal comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi devono tuttavia rispettare le disposizioni del codice della strada (Dlgs n. 285 del 1992) e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495 del 1992). Gli interventi previsti dall'Allegato A (attività libera) devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi stessi.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del decreto, in ogni caso, gli interventi che ricadono sui beni sottoposti a tutela (Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Dlgs n. 42 del 2004) o in aree naturali protette come anche definite dalle leggi regionali o all'interno dei siti della rete Natura 2000. Qualora gli interventi ricadano in tali aree o in aree sottoposte ad uno dei vincoli previsti dall'articolo 20, comma 4 della Legge n. 241 del 1990, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) (il suddetto articolo 20, comma 4 esclude l'applicazione del silenzio - assenso agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più DPCM). Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

Il comma 3 stabilisce che nel rispetto degli obiettivi previsti nel PNIEC nonché della ripartizione della potenza installata per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili fra regioni e province autonome, prevista dall'articolo 20 del DLGS n. 199 del 2021, le regioni e le province autonome possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della stessa tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di PAS. Le regioni e le province autonome stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento.

I commi 4 e 5 prevedono che qualora gli interventi elencati nell'allegato A (attività libera) insistano su aree o immobili di notevole interesse pubblico (ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice dei beni culturali che si distinguono per la loro non comune bellezza e complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici), individuati mediante apposito provvedimento amministrativo: i suddetti interventi possono essere realizzati previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro 20 giorni. Il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta se, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico o la Soprintendenza richiedono ulteriori approfondimenti o integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. In tal caso, il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine stesso è inefficace.

Il comma 6 stabilisce che gli interventi elencati nell'allegato A (attività libera) riguardanti aree o immobili di notevole interesse pubblico (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici) non necessitano dell'autorizzazione dell'autorità preposta

alla tutela del vincolo paesaggistico qualora gli interventi stessi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici o, ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Il comma 7 pone in capo al proponente, per gli interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, l'obbligo di corrispondere una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.

Il comma 8 prevede, fuori dai casi previsti dal comma 4, l'applicazione dell'articolo 8 (procedura abilitativa semplificata - PAS) per la realizzazione degli interventi elencati nell'**allegato A (attività libera)**, qualora **si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico**. La suddetta norma si applica anche agli interventi che ricadono o interferiscono con la fascia di rispetto stradale o che comportano modifiche agli accessi esistenti o l'apertura di nuovi accessi.

Il comma 9 precisa che non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione dei seguenti interventi (Allegato A, sezione II (interventi su impianti esistenti), *lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l)*:

- ❖ nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, interventi che non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del *layout* dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante (*lettera a), numero 1)*;
- ❖ nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, interventi che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati (*lettera a), numero 3)*;
- ❖ modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20% (*lettera b)*);
- ❖ modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori (*lettera c)*);
- ❖ modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15% (*lettera e)*);
- ❖ sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW (*lettera l)*).

Il comma 10 stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con decreto MASE, previa intesa in Conferenza Unificata, il modello unico semplificato è esteso agli interventi previsti dall'articolo.

Articolo 8 (Procedura abilitativa semplificata)

Il comma 1 prevede l'applicazione **esclusivamente** della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli interventi elencati nell'**allegato B**, ferme restando le disposizioni del TU in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) previste all'articolo 1, comma 1.

Il comma 2 preclude il ricorso alla PAS al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario,

per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327 del 2001).

Il **comma 3** stabilisce che nel rispetto degli obiettivi previsti nel PNIEC nonché della ripartizione della potenza installata per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili fra regioni e province autonome, prevista dall'articolo 20 del DLGS n. 199 del 2021, le regioni e le province autonome possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della stessa tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di autorizzazione unica (articolo 9). Le regioni e le province autonome stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento.

Il **comma 4** pone in capo al proponente il compito di presentare al comune, attraverso la piattaforma **SUER** e secondo un modello unico adottato con DM MASE, previa intesa in Conferenza Unificata, il progetto corredato da diversi documenti quali:

- ❖ le dichiarazioni sostitutive in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- ❖ la dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo **e per tutta la durata di vita utile dell'intervento**, della superficie **su cui realizzazione l'impianto** e delle eventuali risorse necessarie **e della relativa documentazione**;
- ❖ le asseverazioni dei tecnici abilitati;
- ❖ gli elaborati tecnici per la connessione predisposti **e approvati** dal gestore di rete;
- ❖ gli elaborati tecnici per l'adozione di atti di assenso in caso di vincoli;
- ❖ un cronoprogramma di realizzazione degli interventi, **che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto**;
- ❖ una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
- ❖ una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la stessa destinazione urbanistica;
- ❖ l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto insieme al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
- ❖ l'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto;
- ❖ nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori ove previsti e un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi.

Il **comma 5** prevede che nel caso gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Questo comune deve acquisire le osservazioni degli altri comuni interessati.

Il **comma 6** stabilisce che, fuori dai casi previsti dai commi **7 e 8**, qualora non venga comunicato al soggetto proponente, un espresso provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni. Il termine può essere sospeso una sola volta qualora il comune richieda integrazioni documentali o approfondimenti istruttori entro **30 giorni** dalla ricezione del progetto, assegnando un termine non superiore a **30 giorni** per rispondere. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal **trentesimo** giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi.

Il **comma 7** chiarisce che, qualora siano necessari uno o più atti di assenso che rientrano nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di 45 giorni può essere sospeso. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi.

Il **comma 8** stabilisce che qualora siano necessari atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca una conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione del progetto:

a) il comune o altra amministrazione interessata nei successivi 10 giorni può richiedere al soggetto proponente integrazioni e approfondimenti istruttori da rendere entro 15 giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di 45 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Il **comma 9** precisa che se non viene comunicato un provvedimento espresso di diniego entro i termini stabiliti, il proponente può richiedere la pubblicazione dell'avviso di perfezionamento del titolo abilitativo sul Bollettino Ufficiale della regione interessata. Dalla **data di** pubblicazione che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

Il comma 10 sancisce che in caso di mancata comunicazione del diniego, il comune è legittimato ad esercitare i poteri di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi entro 6 mesi dal perfezionamento dell'abilitazione.

Il **comma 11** stabilisce che il titolo abilitativo decade se non si avvia la realizzazione degli interventi **entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e non si concludono i lavori entro 3 anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.**

Il **comma 12** prevede che nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza (articolo 5 del DPR n. 357 del 1997 su conservazione degli habitat naturali e seminaturali), il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.

Il **comma 13** riduce di un terzo i termini previsti dall'articolo (commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c) per i seguenti interventi:

- ❖ pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW
- ❖ sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW

Articolo 9 (Autorizzazione unica)

Il **comma 1** assoggetta gli interventi elencati nell'Allegato C al procedimento autorizzatorio unico, che include le valutazioni ambientali previste dal titolo III della Parte II del TUA. **Nel caso di interventi di competenza regionale (Allegato C, sezione I), sottoposti a VIA di competenza di regioni e province autonome, si applica l'articolo 27-bis del TUA sul provvedimento autorizzatorio unico regionale, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico. In relazione ai suddetti interventi, il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio unico regionale non può superare i 2 anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista.**

Il **comma 2** pone in capo al proponente l'obbligo di presentare, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica secondo un modello specifico alla regione competente o **all'ente delegato** dalla regione stessa per gli interventi di competenza regionale (Allegato C, sezione I) o al MASE per gli interventi di competenza statale (Allegato C, sezione II).

Il **comma 3** precisa che alla richiesta di autorizzazione unica deve essere allegata la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri,

concerti, nulla osta e assensi, compresi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale e **per gli espropri** necessari alla realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato **che dia conto della qualificazione dell'area**. In caso di progetti soggetti a valutazioni **di impatto** ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico previsto dal TUA (**articolo 24, comma 2**). **Il proponente dovrà allegare la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.**

Il **comma 4** prevede che entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente deve rendere disponibile la documentazione a tutte le altre amministrazioni interessate. Entro i successivi 20 giorni, tutte le amministrazioni verificano la completezza della documentazione e, se necessario, richiedono le eventuali integrazioni necessarie e, entro i successivi 10 giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Se il proponente non presenta la documentazione integrativa entro il termine assegnato, l'amministrazione procedente può dichiarare l'istanza improcedibile.

Il **comma 5** precisa che fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi.

Il **comma 6** stabilisce che nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso per la consultazione pubblica (articolo 23, comma 1, lettera e) del TUA). Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.

Il **comma 7** prevede che qualora a seguito della consultazione, si renda necessario modificare o integrare la documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne informa l'amministrazione procedente, che può assegnare al proponente un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione telematica della documentazione modificata o integrata. Se il proponente non deposita la documentazione entro il termine assegnato, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica.

Il **comma 8** fissa il termine per la convocazione della Conferenza dei servizi entro 10 giorni dall'esito della consultazione o dalla ricezione della documentazione modificata o integrata.

Il **comma 9** disciplina le modalità di svolgimento della conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica prevedendo che il termine di conclusione sia di 120 giorni dalla data della prima riunione, ma possa essere sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di 90 giorni nel caso di progetti soggetti a VIA.

Il **comma 10** stabilisce che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e:

- ❖ comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente e **tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati** necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi;
- ❖ costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e **in questi casi il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione;**
- ❖ reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto **con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.**

Il **comma 11** stabilisce che il provvedimento autorizzatorio unico viene immediatamente pubblicato nel sito internet dell'amministrazione procedente e ha una validità temporale non inferiore a **4 anni**. L'autorizzazione

unica decade se non si avvia la realizzazione degli interventi o se l'impianto non entra in esercizio entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.

Il comma 12 dà facoltà al soggetto proponente, per cause di forza maggiore, di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi 60 giorni. Se l'istanza è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, lo stesso provvedimento continua a essere efficace fino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

Il comma 13, prevede, che fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di competenza statale (Allegato C, sezione II), il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Prevede la partecipazione del MIC al procedimento autorizzatorio unico se gli interventi sono localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere e non sono soggetti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, sezione II, lettere *t*) e *v*) si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi anche il MIT e per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il MASAF (*i predetti interventi sono: impianti off-shore a mare e modifiche consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*). Nel caso di interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, **lettere d) e z)** o sezione II, lettere *a*) e *v*) si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi il MIT e la regione interessata (*gli interventi di cui all'allegato C, sezione I lettere d) e z) sono: impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW e modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti stessi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Gli interventi della sezione II, lettere a) e v) sono: impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW e modifiche, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*). Si applica in ogni caso l'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) contenente disposizioni in materia di rimedi per le amministrazioni dissenzienti).

Il comma 14 precisa che, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico.

Articolo 10 (Coordinamento del regime concessorio)

Il comma 1 stabilisce che nel caso in cui sia necessaria la concessione di superfici o risorse pubbliche per la realizzazione di interventi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo.

Il comma 2 pone in capo al soggetto proponente l'obbligo di presentare istanza di concessione della superficie e, ove occorra della risorsa pubblica, all'ente concedente, che provvede a pubblicarla nel proprio sito istituzionale entro 5 giorni e per un periodo di 30 giorni. Un estratto della richiesta deve essere pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale. Se, entro la scadenza del termine, non vengono presentate istanze concorrenti o in caso di istanze concorrenti viene selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi, l'ente concedente rilascia la concessione entro 60 giorni, previa valutazione della sostenibilità economica e finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.

Il **comma 3** specifica che nel caso di interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata (articolo 8) e ad autorizzazione unica (articolo 9), la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e nel caso in cui non venga presentata la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine previsto la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di 6 o di 18 mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è permessa la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

Il **comma 4** precisa che nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula una convenzione con l'ente concedente dopo il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da quel momento, sono dovuti i relativi oneri.

Il **comma 5** prevede che la concessione rilasciata decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro **un anno dal perfezionamento della PAS o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica**.

Il **comma 6** esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 7** precisa che per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche resta fermo quanto previsto dal Dlgs n. 22 del 2010 (*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*) e per le concessioni idroelettriche quanto previsto dal **regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dall'articolo 12** del Dlgs n. 79 del 1999 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*).

Articolo 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti)

Il **comma 1** stabilisce che, **fermo restando** il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza dell'autorizzazione unica (articolo 9), **o in difformità della stessa**, è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 150.000 euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. **Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi**. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

- a) nella misura da 40 a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
- b) nella misura da 60 a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

Il **comma 2** stabilisce che, **fermo restando in ogni caso**, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata (articolo 8) o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Il **comma 3** precisa che le sanzioni del comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto previsto dall'articolo 7.

Il **comma 4** stabilisce che, **fermo restando** l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (articolo 8), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo previsti dai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a 300 euro. Precisa che alla sanzione prevista dal comma sono tenuti sempre gli stessi soggetti elencati ai commi precedenti.

Il **comma 5** precisa che le sanzioni del comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.

Il **comma 6** stabilisce che sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste **in materia ambientale dal TUA e in materia paesaggistica** dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal TU in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica e la potestà sanzionatoria, diversa da quella prevista dall'articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

Il comma 7 stabilisce che le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze a invarianza di spesa. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono utilizzate dall'ente per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.

Il comma 8 stabilisce che, fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*), comma 1-bis, del Dlgs n. 199 del 2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – RED II*), ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000 e 100.000 euro (ricordo che il comma 1-bis dell'articolo 20 è stato inserito dal DL n. 63 del 2024 (*DL Agricoltura*)).

Articolo 12 (*Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi*)

Il comma 1 affida al Gse il compito di pubblicare entro il 31 maggio 2025 sul proprio sito, una mappatura del territorio, individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030.

Il comma 2 prevede che il GSE, per la stesura della mappatura, possa avvalersi delle informazioni e dei dati

contenuti nella piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, nella piattaforma digitale per le Aree idonee e nella piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitoraggio PNIEC (articoli 19, 21 e 48 del Dlgs n. 199 del 2021), nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ) e nel portale digitale istituito da Terna contenente i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo. Demanda ad Arera il compito di adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, misure per implementare il sistema GAUDÌ ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, incluse le informazioni relative alla durata delle concessioni stesse, con riferimento alle concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 affida al GSE il compito di riesaminare ed eventualmente modificare periodicamente la mappatura e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC pubblicandola sul proprio sito internet e dando comunicazione alla Conferenza unificata.

Il comma 4 prevede che le attività del GSE necessarie alla mappatura e al suo riesame eventuale sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il gestore e il MASE e a queste si fa fronte con le risorse del Fondo per interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, istituito presso CSEA, disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 affida a ciascuna regione e provincia autonoma, il compito di adottare entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura e nell'ambito delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 20, comma 4 del Dlgs n. 199 del 2021), un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi. Nella definizione dei Piani le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

Il comma 6 affida a un DPCM, su proposta del MASE e di concerto con il MIT l'adozione entro lo stesso termine del 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura e nell'ambito delle aree idonee per gli impianti

off-shore (articolo 23, commi 2 e 3 del Dlgs n. 199 del 2021) di un Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Il comma 7 specifica che le zone di accelerazione individuate dai commi 5 e 6 includono zone omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporta impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le suddette zone sono individuate in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Esclude dalle zone di accelerazione le aree protette per scopi di tutela ambientale a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

I commi 8 e 9 sottopongono i Piani previsti dai commi 5 e 6, a VAS e, ove necessario prevede che i Piani contemplino adeguate misure di mitigazione, per evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno per ridurlo. I Piani sono riesaminati periodicamente e modificati se necessario per tenere conto dell'aggiornamento della mappatura e del PNIEC.

Il comma 10 stabilisce che la realizzazione degli interventi contenuti negli allegati A e B (*attività libera e PAS*) che insistono nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro gli stessi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso previsti per l'attività libera e la PAS (articoli 7 e 8). Nel caso degli interventi contenuti nell'allegato C (*autorizzazione unica*) che insistano nelle zone di accelerazione:

a) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Dlgs n. 199 del 2021 (*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*);

b) non si applicano le procedure di VIA contenute nel titolo III della Parte II del TUA a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani.

Articolo 13 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)

Il **comma 1** stabilisce che i progetti relativi agli interventi indicati negli allegati A (Interventi di attività libera) e B (Interventi in regime di PAS) non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III (VIA) della parte seconda del TUA. **Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR n. 357 del 1997, in materia di valutazione d'incidenza.**

Il **comma 2** apporta le seguenti modifiche agli allegati della parte seconda del TUA:

a) inserisce nell'Allegato II "Progetti di competenza statale" gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del DL n.507 del 1994 (*Misure urgenti in materia di dighe*);

b) inserisce nell'Allegato II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale in riferimento all'industria energetica ed estrattiva":

- ❖ gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*), comma 1-bis, del Dlgs n. 199 del 2021 (RED II);
- ❖ gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c) inserisce nell'Allegato III "Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano":
- ❖ gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del DL n.507 del 1994 (*Misure urgenti in materia di dighe*);
- ❖ gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'Allegato II Progetti di competenza statale, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);
- ❖ le sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con Profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

d) all'Allegato IV "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano":

1) sostituisce la lettera a). La nuova lettera a) include nell'elenco le attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del 1927 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

- ❖ degli impianti geotermici pilota incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali;
- ❖ delle sonde geotermiche;

2) inserisce i seguenti progetti:

- ❖ impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 12 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- ❖ impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
- ❖ impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*), comma 1-bis, del Dlgs n. 199 del 2021 (RED II);
- ❖ impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Articolo 14 (*Disposizioni di coordinamento*)

I **commi da 1 a 4** contengono disposizioni di coordinamento riferite ai seguenti provvedimenti:

- Dlgs n. 199 del 2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – RED II*);
- DL n. 50 del 2022 (*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina - DL Aiuti*);
- DL 181 del 2023 (*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – DL Sicurezza energetica e FER*);
- Legge n.239 del 2004 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*).

Il **comma 5** rinvia ad un decreto del MASE, di concerto con il ministro della Cultura e previa intesa in Conferenza unificata, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'adeguamento delle linee guida previste dal decreto del ministro delle attività produttive 10 settembre 2010 (pubblicato nella GU n. 219 del 18 settembre 2010), alle disposizioni del decreto.

Il **comma 6** fissa a 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni, del DM 30 settembre 2022 (*Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti*) emanato in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 25 (*Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici*) del Dlgs n.199 del 2021 (RED II).

Il **comma 7** stabilisce che gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche previste agli articoli 12 (*Verifica dell'interesse culturale*), 13 (*Dichiarazione dell'interesse culturale*) e 140 (*Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non si applicano agli interventi previsti dal decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:

- a) siano abilitati o autorizzati mediante attività libera, PAS e autorizzazione unica (articoli 7, 8 e 9);
- b) abbiano ottenuto, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.

Il **comma 8** prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è permessa nei limiti previsti dall'articolo 20 (*Disciplina per l'individuazione*

di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), comma 1-bis, del Dlgs n. 199 del 2021 (RED II), come introdotto dal DL n. 63 del 2024 (DL Agricoltura).

Il comma 9 prevede che nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C.

Il comma 10 apporta alcune modifiche al TU in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001), prevedendo che per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo e ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti resta ferma la normativa tecnica sempre prevista dal decreto. Precisa che gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili. Sopprime la disposizione volta a prevedere che l'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Articolo 15 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Il comma 1 abroga le disposizioni elencate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del decreto, insieme a ogni altra disposizione incompatibile, precisando che a decorrere dal 30 dicembre 2024, eventuali rinvii ad altre disposizioni riguardanti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al decreto.

Il comma 2 precisa che a far data dall'entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2024), le disposizioni contenute nell'Allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 16 (Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17 (Entrata in vigore)

Il decreto entra in vigore il 31 dicembre 2024

Completano il provvedimento i seguenti allegati:

Allegato A - elenca gli interventi realizzabili mediante l'**attività libera** suddivisi in:

- interventi di nuova realizzazione (sezione I)
- interventi su impianti esistenti (sezione II)

Allegato B – elenca gli interventi realizzabili mediante la **procedura abilitativa semplificata – PAS** suddivisi in:

- interventi di nuova costruzione (sezione I)
- interventi su impianti esistenti (sezione II)

Allegato C - elenca gli interventi realizzabili mediante **autorizzazione unica** suddivisi in:

- interventi di competenza regionale (sezione I)
- interventi di competenza statale (sezione II)

Allegato D – elenca le disposizioni abrogate